

Fondi Legge di Stabilità 2014 – L.147/2013

Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi

<p>L'agevolazione consiste in un contributo finalizzato alla costituzione di un fondo rischi per i confidi richiedenti con risorse derivanti dalla Legge di Stabilità 2014.</p> <p>I confidi beneficiari potranno utilizzare il fondo rischi esclusivamente per la concessione di nuove garanzie in favore delle PMI associate.</p>	
Soggetti beneficiari finali	<p>Soggetti beneficiari delle garanzie a valere sul Fondo sono le micro/piccole e medie imprese, ai sensi della vigente normativa comunitaria, operanti in tutti i settori di attività economica, che siano economicamente e finanziariamente sane, quindi non in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17/06/2014, né in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tali procedure.</p>
Caratteristiche della garanzia	<p>Le garanzie rilasciate dal Consorzio a valere sul Fondo rischi dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali; • riguardare specifiche operazioni finanziarie con importo e durata definiti; • essere rilasciate in misura non superiore all'80% dell'importo della sottostante operazione finanziaria; • essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato; • poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia
Forme tecniche finanziamenti	<p>Sono ammissibili alla misura i mutui chirografari, anche assistiti da garanzie reali, e ipotecari a m/l termine, fidi a breve termine a scadenza.</p> <p>Durata minima dei finanziamenti pari a 12 mesi e durata massima 120 mesi.</p> <p>Non sono invece ammessi i fidi a breve termine deliberati "salvo revoca", dunque deliberati senza un termine temporale di durata.</p>
Finalità dei finanziamenti	<p>Sono ammissibili tutte le operazioni e le finalità previste dal Regolamento interno del Consorzio, ad eccezione delle ristrutturazioni finanziarie di finanziamenti a medio termine e consolidi su fidi a breve termine.</p>
Forma tecnica e percentuale di garanzia	<p>Garanzia consortile patrimoniale escutibile a prima richiesta, per una percentuale di norma pari al 50% dell'importo finanziato, innalzabile, in deroga, fino ad un massimo dell'80%.</p>

Regime di aiuto e cumulo	Le garanzie, sono concesse ai sensi e nei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis), Reg. (UE) n. 1408/2013 (de minimis Agricoltura) e Reg. (UE) n. 717/2014 (de minimis Pesca e Acquacoltura). Gli aiuti non sono cumulabili con la controgaranzia a valere sul Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L.662/1996.
Banche operative sulla misura	Operatività aperta a tutte le Banche convenzionate.
Documentazione obbligatoria	Delibera di concessione delle garanzie; dichiarazione resa dall'impresa in merito a eventuali aiuti de minimis già ottenuti alla data di presentazione della richiesta di garanzia; documenti attestanti il rispetto dei parametri dimensionali della PMI beneficiaria;
Rapporto di gearing	Il moltiplicatore minimo (rapporto di gearing), ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017 che regola le risorse a valere sull'art. 1, comma 54, L. 147/2013, che insiste sui finanziamenti presidiati dalle risorse assegnate ai confidi è pari a 1 / 4 .
Scadenza misura agevolativa	L'attività di concessione garanzie ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi medesimo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.